

ISTANZA N. 002
08/08/2023

Descrizione: Sentenza privacy

Procedura: LUPINI EMANUELA MARIA 57/2023

Tipologia Procedura: Liquidazione controllata

Giudice Delegato: Dott.ssa Maria Magri

Liquidatore: Rag. Monica Cuter



**TRIBUNALE DI BERGAMO****Seconda Sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Forzate****REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dr. Bruno Gian Pio Conca	- Presidente
d.ssa Maria Magri	- Giudice estensore
d.ssa Rosa Maria Alba Costanzo	- Giudice

nel procedimento n. **225/2023 P.U.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da**EMANUELA MARIA LUPINI** (C.F. LPNMLM63C56A937V), rappresentato e difeso
dall'avv. GIUSEPPE RACALBUTO**- ricorrente -**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonioletto il ricorso depositato in data 28/07/2023 da **EMANUELA MARIA LUPINI** (C.F. LPNMLM63C56A937V) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art. 27, co. 2 CCII*, atteso che il ricorrente è residente in Bolgare (BG) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art. 65 co. 1 CCII*, in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di [REDACTED]



- f. dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- 9) dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo;
- 10) ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 03/08/2023

Il Giudice est.
d.ssa Maria Magri

Il Presidente
dr. Bruno Gian Pio Conca

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

